

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

**STAGIONE SPORTIVA
2012 – 2013**



Ente di Promozione sportiva
riconosciuto dal CONI
24.6.1976 D.P.R. n.530
del 2.8.1974

**Comitato
Emilia-Romagna**

Segreteria
Largo Bertuzzi 5° e 5B
47923 Rimini
Tel. 0541 772917
Fax 0541 791144
claudia.petrosillo@uisprimini.it
www.uisper.it
Presidenza
Via Testi, 2
43126 Parma
a.casella@uispparma.it

**Comunicato Ufficiale
N° 11 del 11 Dicembre 2012**

NORD SPORT

Premiazioni in ceramica ed in metallo
Articoli Sportivi



Via Emilia Levante, 476 CASTELBOLOGNESE (RA)
Tel. e Fax 0546 54738

LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna

stagione sportiva 2012_2013

Calendario **CAMPIONATO SENIORES**

Gir	1^ GIORNATA			ANDATA			RITORNO				
				data	ora	campo	data	ora	campo		
A	REAL LUGO 10/decimi	*	ATL. MALATESTA	SAB	13-10	15,00	Bizzuno—LUGO	DOM	18-11	10.30	“Fiorenzuola”—CESENA
B	LEONCELLI	*	GS BRUNO ROSSI	DOM	7-10	10,30	Pievequinta—FORLI'	DOM	18-11	10.30	PIANGIPANE
C	ASD RONDO'	*	ASD OIKI	GIO	4-10	21,15	Casale di RIVALTA	SAB	17-11	15.00	PARMA—via Sciascia
D	US RUBIERESE	*	APD US COVIOLESE 07	SAB	6-10	15,00	ex Tetrapak di RUBIERA	GIO	d.c.	21.15	BIASOLA—SAN RIGO
E	POL. IL CERVO	*	ASD REAL MASONE	SAB	6-10	15,00	COLLECCHIO	GIO	15-11	21.15	MASONE
F	US SANTIMENTO	*	CLUB GIARDINO	SAB	6/10	15.00	CALENDASCO	SAB	17-11	15.00	Club Giardino di CARPI
2^ GIORNATA											
A	ATL. MALATESTA	*	ASD CASA dell'AMICIZIA	DOM	21-10	10,30	“Fiorenzuola”—CESENA				
B	GS BRUNO ROSSI	*	LOVERS BOCCALEONE	DOM	21-10	10,30	PIANGIPANE				
C	ASD OIKI	*	ASD VIRTUS CIBENO	SAB	20-10	15,00	PARMA—via Sciascia				
D	APD US COVIOLESE 07	*	ARCI GOLESE	GIO	18/10	21,15	BIASOLA—SAN RIGO	GIO			
E	ASD REAL MASONE	*	REAL CARPI	DOM	21-10	10,30	MASONE				
F	CLUB GIARDINO	*	GS DELTA Bar Glennys	GIO	18/10	21,15	CLUB GIARDINO di CARPI				
3^ GIORNATA											
A	ASD CASA dell'AMICIZIA	*	REAL LUGO 10/decimi	DOM	4-11	10,30	GLORIE di BAGNACAVALLO				
B	LOVERS BOCCALEONE	*	LEONCELLI				BOCCALEONE				
C	ASD VIRTUS CIBENO	*	ASD RONDO'	DOM	16/12	10,30	“FONTANA” di CARPI				
D	ARCI GOLESE	*	US RUBIERESE	MAR	4-12	21,00	BAGANZOLA				
E	REAL CARPI	*	POL. IL CERVO	GIO	13/12	21.15	“D. Pietri” di CARPI				
F	GS DELTA Bar Glennys	*	US SANTIMENTO	DOM	4-11	10,30	MASONE				

N.B. invitiamo tutte le Leghe Calcio Prov. e le Associazioni partecipanti a segnalarci URGENTEMENTE eventuali errori

Riferimento: **Claudia Petrosillo**

(sono graditi SMS o E-Mail)

LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna

stagione sportiva 2012_2013

Calendario COPPA AMATORI Regionale

		1^ GIORNATA		ANDATA			RITORNO		
Gir			data	ora	campo	data	ora	campo	
A	ASD RED DEVILS	FONTANA DOGANA	MER 3/10	21.00	"Stuard" (sintetico)	DOM 18/11	10.30	Casaliggio di Gragnano	
B	POL. BRESCELLO	ASD CORPORENO	GIO 4/10	21.00	Brescello	MAR	21.00	Dosso di S. Agostino	
C	CRAL E. MATTEI	CALARI BAR TOSCA	MER 3/10	21.00	S. Pietro in Campiano	MER 14/11	21.15	Arcoveggio 1 - BOLOGNA	
D	ASD GUERCINO	FONTEVIVO	MER 3/10	21.00	Lo Spallone di Cente	MAR	21.15	Fontevivo	
		2^ GIORNATA							
A	FONTANA DOGANA	AC MANDRIO - B	DOM 21/10	10.30	Casaliggio di Gragnano				
B	ASD CORPORENO	ASD FELINO BAR MERCURY	MER 21/11	21.00	Arginone - via Rambaldi				
C	CALARI BAR TOSCA	AC COCCOLIA	MER 17/10	21.15	Arcoveggio 1 - BOLOGNA				
D	FONTEVIVO	AVIS NONANTOLA	MAR 16/10	21.00	Fontevivo				
		3^ GIORNATA							
A	AC MANDRIO - B	ASD RED DEVILS	GIO	21.15	Rio Saliceto				
B	ASD FELINO BAR MERCURY	POL. BRESCELLO	GIO 13/dic	21.15	"Stuard" - sintetico				
C	AC COCCOLIA	CRAL E. MATTEI	MER 19/dic	21.15	S. Pietro in Campiano				
D	AVIS NONANTOLA	ASD GUERCINO	GIO 08/11	21.15	"Bozzali" parrocchiale Nonantola				

Comunicato 11

Campionato Seniores 2012-2013

Girone D

Arci Golese

- US Rubierese

1 - 0

Classifica

	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol:	Fat	Sub	C.D.
1 - US Rubierese	3	2	1	0	1		1	1	3
2 - US Coviiolese 07	3	2	1	0	1		2	2	4
3 - Arci Golese	3	2	1	0	1		2	2	6

Disciplina

Comunicato 11

Campionato Seniores 2012-2013

Ammoniti:

Emanuel Ravarani (Arci Golese);
Giuseppe Corica, Fernando Roitman (US Rubierese).

Squalifiche:

Una giornata: Luca Giovanardi Art. 127 r.d. (Arci Golese).

Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado
Lega Calcio Uisp Emilia Romagna

Delibera n° 6 attività sportiva: **2012/2013** Ricorrente **USD Polignano**
Comitato di **Piacenza** Gara: **Formec Biffi-Polignano**

C.U. n° 8 del **14/11/2012**

Commissione composta dai Sig.ri:

Fausto Contrasti	Coordinatore
Claudio Bettelli	Componente
Marino Sala	Componente

Svolgimento

L'Associazione **USD Polignano calcio a 11** con atto del Dirigente **Umberto Biselli** (tessera Uisp 130137314) propone regolare ricorso avverso la delibera emessa da Giudice di Primo Grado del Comitato Territoriale di Piacenza come da C.U. n° 8 del 14/11/2012, il quale rigettava il ricorso per vizio di forma in quanto **NON** è stato rispettato l'art.70 R.D. comma J, e confermava il risultato conseguito sul campo in data 29/10/2012.

L'Associazione ricorrente impugna la decisione del Giudice di primo grado ribadendo che i documenti presentati al Giudice stesso erano talmente esaustivi da permettere alla C.D. di primo grado di prendere una decisione diversa e nelle conclusioni chiede che la Comm. Disciplinare d'Appello riformi la decisione della C.D. primo grado, concedendo a suo favore la vittoria a tavolino per 3-0 e che siano annullati i provvedimenti disciplinari a loro carico. Queste richieste sono dovute al fatto che un tesserato dell'Associazione **Formec Biffi** (**Davide Calabrese**) risulta essere tesserato anche dalla Società **Pro Piacenza Seconda categoria Figc Piacenza**.

Motivazioni

La regolare partecipazione ai campionati Uisp è regolata dalle N.P. ai sensi del regolamento attività, mentre per i tesserati FIGC è regolata dalla Circolare del 31 Maggio 2012, comma 1 e comma 3.

La Commissione Disciplinare di secondo grado, effettuata la necessaria istruttoria, visionando i documenti allegati, rileva quanto segue:

- 1) la C.D. di primo grado ha giustamente rigettato il ricorso in quanto l'Associazione ricorrente NON ha inviato la Raccomandata con avviso di ricezione all'Associazione avversaria affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art 70 comma J); le comunicazioni via E- mail per ricorsi NON sono ammessi.
- 2) In base ai documenti allegati accoglie il ricorso in quanto, se il ricorso viene effettuato entro il mese dal fatto è da ritenersi valido (vedi art.72 R.D. irregolare partecipazione alla gara o sull'irregolare tesseramento): quindi il tesserato Davide Calabrese dell'Associazione Formec Biffi in data 07/10/2012 era in elenco gara per la squadra Pro Piacenza seconda categoria FIGC e non aveva i titoli per disputare gare Uisp.
- 3) Si rigetta la richiesta di annullare le sanzioni disciplinari come richiesto dall'Associazione ricorrente, art.45 comma C della N.G. che prevede che tutti i provvedimenti disciplinari presi dal Direttore di gara sono da ritenersi validi ed efficaci, quindi sottoposti al giudizio dell'organo disciplinare.

Tutto ciò premesso,

Delibera

Si accoglie parzialmente il ricorso presentato dall'USD Polignano, perdita della gara per 3-0 all'Associazione Formec Biffi ai sensi dell'art.111 R.D. e ammenda di Euro 50 e si squalifica il Dirigente **Antonio Mangia a tutto il 05/02/2013 art.141 R.D.** Si rigetta la richiesta di annullare i provvedimenti disciplinari presi dal Giudice di Primo grado in merito alla gara del 29/10/2012 art. 45 comma C R.D.

Essendo il ricorso accolto parzialmente, dispone la restituzione della cauzione di cui all'art.77 R.D.

Dispone la pubblicazione sul primo C.U. del Comitato territoriale di Piacenza e della Lega Calcio Regionale.

Così deciso in Modena 07/12/2012

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 4/2012 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Rocco Varraso - responsabile

Silvia Borselli - componente

Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: ASD Libertas 2010

Svolgimento del procedimento

Con atto del Dirigente Luigi Castagnetti datato 5 Novembre 2012, ricevuto dalla Corte Nazionale di Giustizia il 23 Novembre 2012, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Libertas 2010" proponeva ricorso ex art. 63 lett b) del Regolamento di Disciplina, avverso la decisione della Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio UISP Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Lega Calcio UISP Piacenza n. 6 del 31 Ottobre 2012, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla ricorrente, veniva disposta la riduzione della squalifica del tesserato Matteo Fava a tutto il 31/12/2014, in applicazione degli articoli 137, con l'aggravante di cui all'art. 26 e 29, R.D. riducendo la squalifica disposta in primo grado fino a tutto il 31/12/2015, mentre venivano confermate la squalifica al tesserato Luciano Bongiorno per 4 giornate di gara ex art. 131 R.D., la sanzione pecuniaria di € 75,00 e la perdita della gara per 3-0 come da C.U. della Lega Calcio territoriale di Piacenza del 1 Ottobre 2012. I provvedimenti disciplinari si riferiscono alla gara disputata il giorno 28 Settembre 2012 tra le società "Threemendous" e "Libertas 2010" valevole per il campionato di calcio a 11 Eccellenza organizzato dalla Lega Calcio UISP di Piacenza, gara portata a termine pro forma dal Direttore di gara in seguito ai comportamenti di particolare gravità posti in essere da alcuni tesserati della ricorrente. In particolare il tesserato Matteo Fava, espulso dall'arbitro, dopo la notifica del provvedimento disciplinare colpiva il Direttore di Gara con due pugni, uno sulla mano che faceva cadere fischiello e cartellini e l'altro sul petto che costringeva il DG ad interrompere la partita per alcuni minuti.

L'Associazione Libertas 2010, con il gravame in esame, riproponendo il ricorso già presentato e parzialmente accolto in sede di appello chiede un'ulteriore riduzione della squalifica comminata nei confronti del proprio tesserato Matteo Fava che, a detta della ricorrente, non avrebbe colpito l'arbitro con un pugno, ma con la spalla e mai sarebbe stato responsabile di episodi di violenza prima del caso in esame. La ricorrente chiede inoltre la riduzione della sanzione disciplinare inflitta nei confronti del tesserato Luciano Bongiorno sanzionato con quattro giornate di squalifica ai sensi dell'art. 131 R.D. sia dal Giudice di Primo che da quello di Secondo grado e la conferma del risultato acquisito sul campo (3-1 in favore dell'ASD Libertas 2010) in considerazione dell'asserita sussistenza dei presupposti per una serena prosecuzione della partita da parte del Direttore di Gara e di alcune gravi inesattezze riportate nel referto arbitrale che avrebbero contribuito a "condizionare in maniera negativa la punizione inflitta".

Motivazione

Dalla valutazione del fascicolo pervenuto a questa Corte, contenente il ricorso, le delibere di primo e secondo grado, il referto dell'arbitro e gli accertamenti istruttori correttamente compiuti in sede di appello, emerge la gravità dei comportamenti dei tesserati della ricorrente, sicuramente contrari al principio di lealtà di cui all'art. 2 lett e) della Carta dei Principi UISP e dunque da condannare con fermezza. Di particolare gravità è la condotta posta in essere dal tesserato Matteo Fava che, colpendo l'arbitro con due pugni, uno sul braccio e l'altro al petto, pone sicuramente in essere un comportamento inquadrabile all'interno della fattispecie disciplinata dall'art. 137 del Regolamento di Disciplina che punisce gli "atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione". La condotta violenta di Matteo Fava non solo è descritta dal Direttore di Gara nel referto che ai sensi dell'art. 89 lett. b) R.D. costituisce prova legale privilegiata e dunque prevalente sulle prove semplici, ma è successivamente dallo stesso ribadita ai giudici ed è confermata anche da un'ulteriore testimonianza "neutrale" raccolta dai giudici di secondo grado.

Non potendo non considerare quali "atti di violenza" quelli posti in essere dal tesserato della ricorrente,

per la quantificazione della sanzione occorre prendere in considerazione quanto disposto dal Regolamento di Disciplina UISP, che all'art. 27 prevede che questa debba essere graduata tra il minimo ed il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto (in questo caso da 8 mesi a 2 anni), tenendo presente la gravità del fatto. Quest'ultima deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Occorre inoltre tenere conto degli effetti dannosi dell'atto illecito ed in genere dell'offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. Dopo la quantificazione della sanzione base, si devono operare diminuzioni od aumenti di pena tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art. 23 R.D) o aggravanti (artt. 25 e 26 R.D.). Nell'ipotesi in cui ricorra l'aggravante speciale di cui all'art 26 R.D. e dunque l'atto illecito sia stato commesso ai danni di un Ufficiale di Gara, come nel caso in esame, tale aggravante speciale, che determina un obbligatorio aumento della pena in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, deve essere sempre considerata prevalente sulle attenuanti (art. 29 R.D.)

In considerazione di quanto sopra esposto appaiono dunque corrette sia la qualificazione del fatto che la quantificazione della sanzione applicata dalla Commissione di Secondo Grado per il tesserato Matteo Fava, così come appare corretta la decisione assunta nei confronti del tesserato Luciano Bongiorni, sanzionato sia in primo che in secondo grado ai sensi dell'art. 131 R.D. con una squalifica di quattro giornate, per gli atteggiamenti minacciosi nei confronti del direttore di gara che in seguito ai fatti sopra menzionati, per salvaguardare la propria incolumità, ha fatto proseguire la gara "pro forma", così come previsto dall'art. 64 del Regolamento Attività. Tale circostanza determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 113 del Regolamento Disciplina e dunque la perdita della gara e l'ammenda di € 75,00 nei confronti dell'Associazione responsabile.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dall' ASD Libertas 2010 confermando la squalifica al tesserato Matteo Fava a tutto il 31/12/2014, al tesserato Luciano Bongiorni per 4 giornate di gara e la perdita della gara per 3-0 come deliberato dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio UISP Emilia Romagna con la Delibera n. 1 attività sportiva 2012/2013;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP comitato di Piacenza e alla Lega Calcio UISP Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 6/12/2012

f.to Silvia Borselli

f.to Rosa La Terra Pirrè

Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado

Lega Calcio Uisp Emilia Romagna

Delibera n° 7 attività sportiva: **2012/2013** Ricorrente **Formec Biffi**
Comitato di **Piacenza** Gara: **Formec Biffi- Polignano**
Comunicato n° 8 del **14/11/2012**

Commissione composta dai Sig.ri:

Fausto Contrasti Coordinatore
Claudio Bettelli Componente
Marino Sala Componente

Svolgimento

L'Associazione Formec Biffi calcio a 11 del Comitato territoriale di Piacenza con atto del Presidente Eugenio Russo (tessera Uisp 130157453) propone regolare controricorso avverso il ricorso proposto dall'Associazione Usd Polignano in merito al provvedimento a carico della società stessa.

La ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che, come riportato nell' elenco gara, il tesserato Davide Calabrese non era presente e nella compilazione del suddetto elenco **vi è un fraintendimento che voglio pensare sia stato commesso in buona fede.**

Il giocatore indicato con il n° 1 nella distinta non ha preso parte alla gara, infatti non è riportato il numero tessera Uisp plastificata o, in mancanza, gli estremi di un documento di identità, come previsto dalla N.G.

Infine si richiede la conferma del risultato conseguito sul campo a favore della Società Formec Biffi per 2-1.

Motivazioni

La Commissione Disciplinare di secondo grado, effettuata la necessaria istruttoria ed analizzato il controricorso puntualizza quanto segue:

- 1) Le Associazioni sono responsabili degli elenchi gara presentati al Direttore di gara e , se non compilati completamente, le stesse sono soggette a provvedimenti disciplinari e pecuniari.
- 2) Su richiesta di codesta C.D. la terna arbitrale ha comunicato per iscritto che il giocatore Davide Calabrese era in elenco e ha partecipato alla gara, ammettendo la dimenticanza di riportare il numero del documento che serviva per partecipare alla stessa.

Tutto ciò premesso,

Delibera

Si rigetta il controricorso presentato dall'Associazione Formec Biffi, si confermano i provvedimenti presi come da ricorso dell'Associazione Usd Polignano (delibera n° 6 del 05/12/2012).

Il presente atto avendo solamente contenuto difensivo, è esente dal versamento della cauzione vedi art.78 R.D.

Dispone la Pubblicazione sul C.U. del Comitato territoriale di Piacenza e della Lega Calcio Regionale.

Così deciso in Modena il 07/12/2012

NOTIZIE UTILI

SEGRETERIA LEGA CALCIO REGIONALE

UISP RIMINI

LUNEDI' -MERCOLEDI-VENRDI' dalle 9.00 alle 13.00

Largo Bertuzzi 5 A/B 47923

TELEFONO : 0541/772917

Fax: 0541/791144

Oppure Claudia Petrosillo 3496548194 (solo mattino)

Indirizzo e-mail claudia.petrosillo@uisprimini.it

Per comunicare delle Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi ricordiamo che è bene contattare oltre alla società avversaria, anche i comitati di appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare Regionali. Successivamente comunicare via fax o mail, alla Segreteria Regionale tale richiesta ed attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.

**Lega Calcio Regionale
Emilia Romagna**

